

Data di pubblicazione: 29 settembre 2026

GIOVANNI LUCHENA*

L'ordine del mercato digitale: innovazione tecnologica, regolazione e concorrenza**

The Digital Market Order: Technological Innovation, Regulation, and Competition***

Abstract [IT]: Il contributo analizza la costruzione dell'ordine giuridico del mercato digitale, ponendo al centro il rapporto tra innovazione tecnologica, regolazione e tutela della concorrenza. La rapida evoluzione delle tecnologie digitali, la smaterializzazione dei rapporti economici, la crescente diffusione delle piattaforme e l'automatizzazione delle decisioni pongono il diritto di fronte alla necessità di adeguare i propri strumenti alle caratteristiche di un mercato sempre più aterritoriale e dinamico. In tale contesto, la costruzione di un ordine giuridico

* Professore ordinario di Diritto dell'economia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

** Il testo riproduce l'intervento svolto nel corso del Convegno su Digital Services Act e mercato digitale, tenutosi presso l'Università del Salento il 23 e 24 ottobre 2025.

*** The text reproduces the presentation delivered at the Conference on the Digital Services Act and the Digital Market, held at the University of Salento on 23 and 24 October 2025.

digitale richiede una rinnovata riflessione sul principio di legalità, capace di integrare razionalità giuridica e razionalità algoritmica, assicurando trasparenza, responsabilità e tutela dei diritti fondamentali. Il contributo esamina, inoltre, il processo di ri-regolazione europea e i rischi connessi a una crescente iper-regolamentazione, evidenziando la necessità di un equilibrio tra tutela dei diritti, sviluppo economico e innovazione. Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra disciplina della concorrenza e politiche dell'innovazione, nonché al ruolo dell'intervento pubblico nella programmazione dell'economia digitale. In questa prospettiva, il Digital Services Act viene analizzato quale strumento volto a correggere le asimmetrie informative, contenere il potere delle piattaforme e ampliare l'orizzonte competitivo, contribuendo alla costruzione di un mercato digitale più sicuro e sostenibile. Il quadro delineato evidenzia, in definitiva, la complessa ricerca di un equilibrio tra sviluppo tecnologico, efficienza del mercato, concorrenza e protezione dei diritti fondamentali.

ABSTRACT [EN]: This paper examines the construction of the legal order of the digital market, focusing on the relationship between technological innovation, regulation and the protection of competition. The rapid development of digital technologies, the dematerialisation of economic relations, the growing role of platforms and the automation of decision-making processes require the law to adapt its traditional instruments to an increasingly deterritorialised and dynamic market. In this context, the construction of a digital legal order calls for a renewed understanding of the principle of legality, capable of integrating legal and algorithmic rationality while ensuring transparency, accountability and the protection of fundamental rights. The paper also analyses the European process of re-regulation and the risks associated with increasing regulatory overreach, highlighting the need to strike a balance between the protection of rights, economic development and innovation. Particular attention is devoted to the

relationship between competition law and innovation policies, as well as to the role of public intervention in the governance and planning of the digital economy. From this viewpoint, the Digital Services Act is examined as a regulatory instrument aimed at addressing information asymmetries, constraining the power of digital platforms and broadening the competitive environment, thereby contributing to a safer and more sustainable digital market. Ultimately, the analysis highlights the complex search for a balance between technological development, market efficiency, competition and the protection of fundamental rights.

Parole chiave: Mercato digitale; regolazione; Digital Services Act.

Keywords: Digital market; regulation; Digital Services Act.

SOMMARIO: 1. Progresso tecnologico e tensione tra mercato digitale e regolazione. – 2. La costruzione dell'ordine giuridico nell'ecosistema digitale: legalità, algoritmi e dimensione euro-statale. – 3. Ri-regolazione e iper-regolamentazione europea: tutela dei diritti e rischi per lo sviluppo. – 4. Concorrenza, intervento pubblico e politiche dell'innovazione nei mercati digitali. – 5. Il Digital Services Act tra equilibrio regolatorio, tutela dei diritti e sostenibilità del mercato interno.

1. Progresso tecnologico e tensione tra mercato digitale e regolazione

È notorio che la tensione tra mercati e regole costituisca il terreno di contrasto relativamente ad una pluralità di settori, politiche o infrastrutture. Su questo campo, la regolazione deve fare i conti con il progresso tecnologico e con i mercati delocalizzati e gli scambi smaterializzati. La complessità dei flussi economici su

scala globali non consente di circoscrivere i confini del giuridico e, in particolare, il processo con cui l'innovazione tecnologica modifica i processi produttivi e incide sulle catene del valore pone al decisore pubblico difficoltà in ordine alla traiettoria da determinare in punti di bilanciamento tra libertà economiche e interesse collettivo. La velocità con la quale la tecnologia “sposta in avanti” i processi economiche richiede continui interventi giuridici adattivi alla realtà effettiva: si pensi all'erompere delle piattaforme che impongono rinnovati sistemi di controllo, modalità di vigilanza efficaci e un sistema sanzionatorio in grado di far fronte alle numerose fattispecie che interessano le attività in questione.

Nella storia del diritto, nazionale e sovranazionale, le dinamiche intercorrenti tra regolazione e mercati hanno sofferto, e tuttora soffrono, di un impianto giuridico che sposta sul lato della tutela dei mercati il suo orizzonte di attenzione. Fare i conti con la storia e, soprattutto, guardando alla storia della scienza, si comprende come il progresso non possa essere fermato né rallentato; una volta affermatosi, però, esso necessita di una regolazione che ne limiti l'influenza, o ne attenui le eventuali eccedenze, ad esempio, dinanzi a potenziali lesioni di diritti fondamentali (*privacy*, informazione, ecc.), come, peraltro, la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare, sia con interventi demolitori sia con l'individuazione di “nuovi diritti”, in una serie di pronunce nelle quali essa ha avuto modo di declinare gli interessi immanenti alla persona umana¹.

L'erompere delle tecnologie digitali può essere considerata come l'ultima frontiera della tensione sopra richiamata, la quale risulta ancora oggi di difficile soluzione considerati gli interessi globali in campo, e alla luce della riconfigurazione del mercato globale – che interessa ogni settore dell'economia inducendo a rivedere processi, modelli di *business*, canali di approvvigionamento

¹ Sull'argomento, v. E. FAZIO, *Intelligenza artificiale e diritti della persona*, Napoli, 2023, 271 ss.

e di vendita² – che sta cercando nuovi assetti di dominio fondati, perlopiù, sulla produzione di tecnologie ad alto impatto economico e dall'influenza dirompente sul versante geopolitico.

Come che sia, quello tra mercato digitale e regolamentazione è senz'altro uno degli argomenti che il giurista dell'economia è chiamato ad affrontare nella disamina di un fenomeno che può essere considerato come l'espressione palmare del governo dell'economia per il tramite delle tecnologie o, da altro punto di osservazione, del tentativo delle tecnologie di regolare i mercati.

Da *locus artificialis* il mercato del digitale si espande ed occupa spazi sempre più significativi dell'economia reale e persuade, se non domina, sempre di più il “mondo delle regole”, a volte conformandole alle sue esigenze, altre “subendo” la pressione della regolazione.

Sta di fatto che l'ordine giuridico del mercato digitale è ancora in via di completa definizione. Anche se si possono individuare alcuni punti fermi.

2. La costruzione dell'ordine giuridico nell'ecosistema digitale: legalità, algoritmi e dimensione euro-statale

Sul piano della teorica giuridica, il mercato digitale si configura come uno spazio nel quale non vi è coincidenza con quello giuridico: anzi, esso è quello nel quale il vincolo della territorialità sfuma fino a scomparire nell'ambito del processo, ben rappresentato in dottrina, della «marginalizzazione del rilievo della fisicità del mercato in senso stretto sancita in epoca moderna dalla globalizzazione prima e, negli ultimi anni, dall'affermazione delle piattaforme che sembrano mettere in discussione anche l'idea che i prodotti dell'impresa abbiano

² G. GUZZARDI, *Tutela della persona e sviluppo tecnologico nella società dell'informazione*, in ID. (a cura di), *Persona e mercato nella società digitale, Atti delle giornate di studi (Catania, 13 dicembre 2022 e 4 maggio 2023)*, Napoli, 2024, 91.

il mercato come luogo naturale di destinazione»³. In questo quadro, il giurista dell'economia potrebbe apparire senza “strumenti”, cioè, rimanere di fatto senza armi dinanzi al tentativo di costruzione di un ordine giuridico economico-digitale.

La smaterializzazione dei rapporti economici, la disintermediazione operata dalle piattaforme e la crescente automatizzazione delle decisioni economiche rendono sempre più difficile l'applicazione delle categorie giuridiche tradizionali. Il diritto positivo fatica a tenere il passo con la rapidità evolutiva dei sistemi digitali, che si fondano invece su logiche di adattamento continuo, su algoritmi di apprendimento automatico e su modelli predittivi. L'idea di “regolazione” subisce una trasformazione: non più mera imposizione esterna di regole, ma integrazione tra dimensione giuridica e logica tecnologica, in un *continuum* in cui il codice informatico diviene esso stesso strumento normativo. Ciò pone interrogativi di non poco momento circa la legittimazione democratica di tali nuovi strumenti di governo economico, poiché l'autorità tende a spostarsi dai centri pubblici di decisione verso soggetti privati dotati di potere tecnico e informativo. Il giurista, in questa prospettiva, non può limitarsi a un atteggiamento difensivo o conservatore, ma deve acquisire competenze interdisciplinari che gli consentano di dialogare efficacemente con l'informatica, l'ingegneria dei dati e la teoria dei sistemi complessi.

In tale prospettiva, la trasformazione dell'ordine giuridico rischia di assumere un ruolo meramente residuale, subordinato alle logiche di efficienza e ottimizzazione proprie dell'economia digitale.

Sullo sfondo, la risalente e insoluta questione del rapporto tra diritto ed economia in chiave di complementarità, o se si vuole, sistemica, che provi a configurare un nuovo assetto delle regole giuridiche capaci di equilibrare l'innovazione tecnologica, le libertà economiche e la tutela dei diritti fondamentali.

³ A. CANEPA, *I mercanti dell'era digitale. Un contributo allo studio delle piattaforme*, Torino, 2020, 3.

L'ordine giuridico digitale deve fare i conti, dunque, con il tentativo di un ripensamento concettuale del principio di legalità sostanziale quale presidio di unitarietà della razionalità giuridica con il progresso della tecnologia algoritmica.

La costruzione di uno Stato digitale non può prescindere, pertanto, da una rinnovata teoria della legalità, che sappia fondere la razionalità giuridica con quella algoritmica, garantendo trasparenza, responsabilità e giustizia nell'utilizzo delle tecnologie emergenti. Solo nella prospettiva delineata, il giurista dell'economia non resterà, come si evidenziava poc'anzi, senza strumenti.

A tale riguardo, si può evidenziare come la saldatura tra ordine giuridico statale e ordine giuridico europeo trovi taluni punti di congiunzione nella posizione riguardo alla politica economica.

Se l'ordine giuridico economico costituzionale (ri)trova la sua forza nella decisione di sistema prevista dall'art. 41 Cost., i trattati europei ne confermano la valenza programmatica condensando nella forma dell'economia prescelta l'elemento di coagulo degli Stati.

In tal senso, la politicità e la giuridicità si assestano in un unico quadro di riferimento⁴: la natura a-territoriale del mercato digitale – che, per sua fisionomia esclude la sovranità statale⁵, involgendo anche questioni inerenti alla sovranità monetaria⁶ – necessita, dunque, di un apparato regolatorio che tenga conto delle esigenze del giuridico e dell'economico, in un processo di mutuo riconoscimento – e di legittimazione reciproca – che valorizzi gli assi portanti di entrambi i poli.

Sembra porsi, così, una rincorsa degli Stati allo strumento della regolazione considerato l'impatto sull'economia: in definitiva, da una prima fase nella quale sembrava doversi confrontare esclusivamente con la deregolazione, oggi si

⁴ N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998, 24 ss.

⁵ G. GUZZARDI, *op. cit.*, 92.

⁶ C. DELLA GIUSTINA, *Criptovalute e crisi della sovranità*, in *Forum dei Quaderni costituzionali*, 17 febbraio 2020; G. NAGLIERI, *Sovranità monetaria nell'era digitale: criptovalute, monete digitali e il futuro delle banche centrali*, in *Democrazia e sicurezza*, n. 2, 2023, 93 ss.

assiste ad una nuova presa di coscienza da parte delle istituzioni europee che hanno manifestato «riserve in ragioni di forti preoccupazioni per la concorrenzialità dei mercati, la tutela dei consumatori e, in termini più generali, della stessa persona umana»⁷, approdando alla ri-regolazione.

3. Ri-regolazione e iper-regolamentazione europea: tutela dei diritti e rischi per lo sviluppo.

Nel corso degli ultimi anni, sul versante della produzione normativa, l'Unione europea è stata protagonista più che di un cammino ri-regolatorio, di un processo di *iper-regolamentazione* che, spesso, non ha favorito (e non favorisce) l'economia dello sviluppo considerati i numerosi obblighi posti a carico delle imprese, poste sempre più frequentemente dinanzi a *compliance* regolamentari stringenti che richiedono anche l'ausilio della tecnologia digitale.

Certo, si tratta (anche) di una forma di reazione allo strapotere delle *companies* che hanno “monopolizzato” il mercato del digitale richiedendo un massiccio intervento pubblico, in una pluralità di campi, connesso anche alle spinte protezionistiche provenienti da Paesi come gli Stati Uniti che, ad esempio, con il *Chips and Science Act* e l'*Inflation Reduction Act*, entrambi del 2022) hanno restituito un assetto del commercio mondiale fortemente polarizzato⁸ introducendo nuove dinamiche economiche.

Sul piano normativo, caratterizzato da elevata complessità dovuta ai molteplici fattori tecnici, e, in molte fonti normative, da un poderoso *corpus* (come, ad

⁷ G. GUZZARDI, *op. cit.*, 93.

⁸ V., sul punto, ISTAT, *Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, Edizione 2025, Posizionamento internazionale e vulnerabilità del sistema produttivo italiano davanti alle nuove sfide dei mercati globali*, Roma, 2025, 13 ss.

esempio, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale⁹), si è passati da forme di adeguamento dell'esistente a stringenti normative che obbligano gli operatori economici ad adeguarsi a disposizioni che addirittura precedono l'evoluzione di determinati mercati, oltretutto in un settore unico e totalmente diverso dagli altri¹⁰.

Talvolta, in questo modo, la regolamentazione (eccessiva) diviene un ostacolo allo sviluppo economico provocando isolamento e sostanziale ritardo. Il che, tuttavia, non può dare adito a deregolamentazione sul piano della tutela dei diritti.

I due regolamenti europei sul digitale¹¹ sembrano offrire uno spiraglio in senso diverso, giacché sono volti a «ridefinire i modelli di tutela all'interno dell'ecosistema informatico» pur nella consapevolezza di difficoltà adattative ai “tempi” dell'innovazione tecnologica che superano quelli della regolamentazione¹².

La *iper*-regolamentazione non è soltanto un “problema” teorico, ma si staglia nella sua dimensione applicativa: il diritto si pone sempre in una posizione di “forza” dinanzi alla sfida regolatoria e il suo porsi nella realtà effettiva costituisce l'elemento successivo a quella medesima forza, cioè, riguarda ed interessa chi è chiamato ad attuarlo. In ciò può ricordarsi come la dialettica tra modello giuspositivistico e voltontarismo trovi, nel variegato mondo del mercato digitale, una (forse) insuperabile dicotomia: la prevalenza della regolazione pubblica rispetto all'autonomia privata, tra potere conformativo e soggezione del destinatario¹³.

⁹ T.E. FROSINI, *L'ordine giuridico del digitale*, in *CERIDAP*, n. 2, 2023, 36 ss.

¹⁰ S. SILEONI, C. STAGNARO, *Prefazione*, in *Id.* (a cura di), *Le sfide delle politiche digitali in Europa. Tra iper-regolamentazione e innovazione*, Torino, 2024, 9.

¹¹ S. TOMMASI, *Digital services Act e Artificial Intelligence Act: tentativi di futuro da armonizzare*, in *Persona e Mercato*, n. 2, 2023, 279 ss.

¹² Cfr. A. DAVOLA, *La digitalizzazione dei mercati e le sue implicazioni per la tutela dell'utente*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, n. 2, 2024, 110.

¹³ A. DAVOLA, *Eteronomia e contratti nel mercato finanziario. I poteri di condizionamento delle autorità di vigilanza*, Bari, 2025, 31 ss.

Insomma, il confine tra pubblico e privato si assottiglia o si ispessisce in ragione di una determinata opzione regolatoria, minima o ampia: è la funzione della norma giuridica generale ed astratta ad assorbire l'esperienza giuridica ad espressione volontaristica quando sono in gioco sia la tutela dei diritti fondamentali sia la conformazione dei mercati in funzione di programmazione dell'economia.

4. Concorrenza, intervento pubblico e politiche dell'innovazione nei mercati digitali

La questione inerente ai nuovi scenari dei mercati digitali non può prescindere dalla disamina della normativa in materia di concorrenza nel suo rapporto con l'innovazione tecnologica.

Il TFUE pone la concorrenza fra gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea. Scopo della normativa europea sulla concorrenza è generare l'efficienza nel sistema economico, l'integrazione nel mercato interno e la riduzione dei prezzi a vantaggio dei consumatori. Nelle dinamiche dei mercati, la concorrenza favorisce l'innovazione giacché pone l'impresa dinanzi a determinate scelte, utilizzando per l'appunto l'innovazione tecnologica, che le consentano di entrare in mercati contendibili dai quali è esclusa¹⁴.

La promozione della concorrenza va coniugata con il modello economico europeo di riferimento previsto dall'art. 3, TUE che prevede la messa in campo di politiche europee volte a favorire l'innovazione; tali politiche possono aver luogo sia per il tramite di interventi diretti dell'Unione europea – sono noti i molti programmi di sostegno economico di iniziative volte a incrementare lo sviluppo tecnologico in chiave di sostenibilità – sia per il tramite delle deroghe previste in

¹⁴ S. SILEONI, C. STAGNARO, *op. cit.*, 13 ss.

materia di aiuti di Stato alle imprese (e non solo). Il combinato disposto di queste norme conduce ad una disciplina organica che sviluppa un sistema normativo orientato al perseguimento di una pluralità di obiettivi: non si traccia una linea di separazione netta fra intervento statale nell'economia e tutela del mercato aperto e in libera concorrenza, a maggior ragione in un settore a forte velocità di sviluppo.

E, dunque, nella formazione della regola giuridica per il mercato, la disciplina inerente alla concorrenza applicabile agli Stati attiene ad una pluralità di fattori/obiettivi: la regolazione come fenomeno necessario dinanzi agli scenari dello sviluppo economico globale; la conseguente strategia di posizionamento delle imprese nelle dinamiche concorrenziali; la restituzione all'Unione europea e agli Stati della funzione di coordinamento e di programmazione dell'economia, svincolandoli dalla teorica che li considera puramente e semplicemente come *guardien*; la contestuale garanzia che l'intervento pubblico non incida negativamente sulla concorrenza, considerato che le stesse norme ne delimitano l'azione al conseguimento di determinati obiettivi e pur sempre dinanzi al sistema di deroghe.

Si guardi, solo a titolo di esempio, alla disciplina inerente agli aiuti alle imprese per potenziare la banda larga nella quale si coglie pienamente lo spirito della norma nella sua dimensione di programmazione per il mercato ma anche per la diffusione degli strumenti informatici in quanto diritto delle collettività; come pure viene in evidenza il consistente consolidamento delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire lo sviluppo coordinato delle tecnologie digitali in un mercato in trasformazione sostanziato da una quota considerevole di investimenti nel settore; si pensi alle leggi di bilancio che stanziavano risorse per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in uno scenario nel quale l'Unione europea nel suo complesso è costretta a rincorrere gli altri *competitor* (essendo *path-dependence*); si osservi la legislazione che assegna alla digitalizzazione compiti di semplificazione per la competitività per le imprese; si

tenga presente della dimensione euro-statale dell'economia per il tramite degli importanti progetti comuni di interesse europeo che favoriscono la cooperazione fra Stati e imprese per il raggiungimento di obiettivi di sperimentazione e di ricerca nei campi applicativi della digitalizzazione (come, ad esempio, il settore farmaceutico o, più in generale, il campo medico); si tenga conto del complicato rapporto intercorrente tra garanzia dei diritti sociali e la mancanza di concorrenza effettiva nel settore delle licenze d'uso degli *e-book*; ancora, si guarda al tema della dipendenza economica che riguarda ed interessa il mercato digitale nella misura in cui essa non riguarda puramente e semplicemente i rapporti inter-individuali ma possono inerire alle dinamiche di mercato tutelabili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora venga in luce, evidentemente, un'ipotesi di abuso avente «rilevanza concorrenziale» quando l'accordo va al di là della volizione delle parti e diviene impeditiva dell'esercizio della libertà d'impresa alla sua controparte; e così via.

5. Il Digital Services Act tra equilibrio regolatorio, tutela dei diritti e sostenibilità del mercato interno

Per trarre talune brevi conclusioni, si può evidenziare come, fra gli obiettivi del *Digital Services Act*, vengono in evidenza l'ampliamento dell'orizzonte competitivo, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e la tutela dei diritti fondamentali¹⁵.

Il mercato digitale, dopo la sua esplosione, ha richiesto una specifica regolazione ai fini, per l'appunto, di non lasciare privo di "governo" un terreno di potenziale tensione fra le variabili sopra indicate. Sta di fatto che lo sviluppo del

¹⁵ S. TOMMASI, *The Risk of Discrimination in the Digital Market. From the Digital Service Act to the Future*, Cham, 2023, 6 ss., *passim*.

mercato interno è norma fondamentale del diritto europeo, come si evince, fra l'altro, dall'art. 26 TFUE che prevede l'apertura di uno «spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali» quale obiettivo di realizzazione del mercato interno, «quale che sia il settore coinvolto»¹⁶. E, infatti, il mercato digitale quale parte del più ampio mercato europeo si colloca oggi in una dimensione peculiare trattandosi di un «settore» che inerisce, tra l'altro, a più aspetti dell'integrazione dei mercati avendo a riguardo il progresso tecnologico, la crescita economica, la tutela dei diritti economici e, non ultimo, i diritti fondamentali.

Infatti, lo scopo del DSA è, ai sensi dell'art. 1, contribuire alla costruzione di un mercato dei servizi di intermediazione non soltanto per coloro che hanno il loro luogo di stabilimento nell'Unione europea ma anche per quelli qui «ubicati» indipendentemente dal loro stabilimento. Si tratta di una normativa che disciplina l'ecosistema *online* al fine di renderlo più sicuro, cioè a tutela dei consumatori, stabilendo norme di condotta per le imprese. Lo scopo è, pertanto, quello sia di garantire, come si diceva poc'anzi, i consumatori, sia di porre argini al potere delle piattaforme stabilendo prescrizioni e divieti al fine di tutelare la concorrenza. Il potere dei «nuovi mercanti» permette di qualificare le piattaforme come l'elemento specificativo del cambiamento «del modello di *business*» dando vita ad una «filiera verticalmente integrata» volta «non tanto a produrre beni quanto ad organizzare e favorire la loro vendita»¹⁷. È in questo contesto che le tecniche di profilazione e i sistemi di intelligenza artificiale giuocano un ruolo assai significativo nelle dinamiche di mercato incidendo sull'utente in termini sia di scelte sia sull'autonomia negoziale dando vita a quella «fiducia digitale» che connota la costruzione del rapporto fra utente e piattaforma¹⁸.

¹⁶ B. NASCIMBENE, *Il mercato digitale è una nuova frontiera dell'integrazione europea?*, in *Eurojus.it*, n. 3, 2025, 107.

¹⁷ Cfr. A. CANEPA, *op. cit.*, 25.

¹⁸ A. CANEPA, *op. cit.*, 62 ss.

In conclusione, si può affermare come il rapporto intercorrente fra servizi digitali e mercati evidenzia come le piattaforme abbiano sostanzialmente rimodulato le dinamiche concorrenziali.

Il DSA “si muove”, per così dire, quale mezzo regolatorio di correzione delle asimmetrie informative e, soprattutto, argine al potere dei mercati digitali, fortemente orientati a costruire e mantenere poteri di concentrazione. E, infatti, la previsione normativa circa l'estensione dell'ambito applicativo anche ai soggetti “ubicati” nell'Unione europea, indipendentemente dal luogo di stabilimento, risponde proprio all'esigenza di difendere l'unità e l'equità del mercato dei servizi di intermediazione. Il DSA, pertanto, può essere considerato come il costruttore (potenziale) di un *modus* innovativo di costruzione dell'efficienza e della sostenibilità dei mercati digitali, puntando ad un (complicato) equilibrio tra sviluppo, protezione dei diritti fondamentali e garanzia di una concorrenza effettiva.